

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 983 DEL 20 DIC. 2019

OGGETTO Nomina del direttore sociosanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo.

Ufficio proponente: AREA AFFARI LEGALI E ASSICURATIVI
Responsabile del procedimento: dott. Matteo Berti 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con nota prot. I 0120125 del 2/12/2019, integrata con nota prot. I 0125482 del 16/12/2019, la dott.ssa Cristina Sarchi, nominata direttore sociosanitario di questa ATS con deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 11/02/2019, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, indicando quale ultimo giorno di servizio il 31/01/2020;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore sociosanitario con decorrenza 1/2/2020;

VISTO l'art. 13 (*"Direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario*) della L.R. 30.12.2009, n. 33, come novellato dalle leggi regionali n. 23/2015, 41/2015 e 22/2016), ed in particolare i commi 1, 8 e 9, a mente dei quali:

- i direttori generali delle ATS nominano il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore sociosanitario tra gli idonei presenti nell'elenco di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;

- per accedere all'elenco degli idonei alla direzione sociosanitaria i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione in ambito sanitario, sociosanitario o socio assistenziale, caratterizzata da autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

- l'inserimento negli elenchi degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico e preferibilmente per i candidati con il limite di età inferiore di cinque anni rispetto ai limiti pensionistici individuali previsti dalla normativa nazionale vigente;

- i rapporti di lavoro dei direttori sanitario, amministrativo e sociosanitario sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato che stabiliscono anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, con verifiche; -

VISTO l'art. 3 del D. Lgs. n. 171/2016, che prevede che il direttore generale nomini il direttore amministrativo, il direttore sanitario e (ove previsto dalle leggi regionali) il direttore dei servizi socio sanitari (in Lombardia: direttore sociosanitario) attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti; e che prevede altresì che l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e (ove previsto dalle leggi regionali) di direttore dei servizi socio sanitari (in Lombardia: direttore sociosanitario) non possa avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;

CONSIDERATO che la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti idonei ad assumere l'incarico di direttore sanitario, amministrativo e sociosanitario compete alla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/1057 del 17/12/2018 (Determinazioni in ordine alla direzione dell'Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Bergamo) con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di direttore generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo al dott. Massimo Giupponi con decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023, dando indicazione allo stesso di procedere alla nomina dei più stretti collaboratori, e cioè del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario, mediante l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, fermo restando che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico e fatta salva la verifica della sussistenza e del mantenimento - in capo ai soggetti individuati - dei requisiti che hanno determinato l'inserimento degli stessi nei rispettivi

elenchi degli idonei tramite l'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel *curriculum vitae* redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche con riferimento alle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO che con deliberazione n. XI/1225 del 7/2/2019 la Giunta Regionale ha approvato gli elenchi delle candidature idonee per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario delle strutture sanitarie lombarde - anno 2018, precisando che è onere delle strutture, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto:

- verificare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'inserimento dei candidati nell'elenco di cui trattasi;
- procedere all'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi anche con riferimento allo stato di quiescenza, all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTO il suddetto elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di direttore sociosanitario;

ESAMINATO e valutato il *curriculum* professionale, che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, del dott. Giuseppe Matozzo, nato a Soverato (CZ) il 19.08.1967, il quale risulta regolarmente inserito nel predetto elenco;

RILEVATO che dal citato *curriculum* emergono qualificate e pluriennali esperienze di direzione nell'ambito di servizi e strutture pubbliche e private afferenti al servizio sociosanitario regionale, nonché il possesso di competenze e capacità particolarmente coerenti con gli obiettivi che la Direzione generale intende perseguire;

RITENUTO quindi che il dott. Giuseppe Matozzo sia particolarmente idoneo a ricoprire l'incarico di direttore sociosanitario presso l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo;

RITENUTO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 34300 del 23.01.1998 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine al regime contrattuale e al trattamento economico dei direttori sociali delle A.S.L. (art. 10 5° comma della L.R. 11.07.1997 n. 3)" sia da ritenersi ancora applicabile nella parte in cui stabilisce che al direttore sociale delle A.S.L. (ora: direttore sociosanitario delle ATS e delle ASST) si applicano, in via analogica, i vincoli e le incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche; e che, allo stesso modo, anche per l'incarico di direttore sociosanitario si debbano ritenere applicabili in via analogica i casi di inconferibilità e incompatibilità previsti per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;

RILEVATO che l'art. 3, comma 11, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e l'art. 60, comma 2, del d. lgs. 267/2000 individuano alcune cause ostative al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario (e quindi anche di direttore sociosanitario); che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario (e quindi anche del direttore sociosanitario) è esclusivo (art. 3 bis, comma 8, del d. Lgs. 502/1992 e art. 13, comma 9, L.R. 33/2009); e che l'art 3 bis, comma 11, del D. Lgs. 502/1992 attribuisce ai lavoratori dipendenti nominati direttore amministrativo o direttore sanitario (e quindi anche direttore sociosanitario) il diritto ad ottenere entro 60 giorni il diritto all'aspettativa con conservazione del posto di lavoro;

RILEVATO altresì che il d. lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) prevede agli articoli 3, 5 ed 8 numerosi casi di inconferibilità dell'incarico di direttore

sanitario e di direttore amministrativo (e quindi anche di direttore sociosanitario) delle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale, nonché agli articoli 10 e 14 diversi casi di incompatibilità tra l'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo (e quindi anche di direttore sociosanitario) ed altri incarichi o cariche pubbliche e private, comminando la sanzione della nullità per gli atti di conferimento di incarico in violazione delle disposizioni del decreto stesso e per i relativi contratti; e che ulteriori casi di incompatibilità con la carica di direttore amministrativo e di direttore sanitario (e quindi anche di direttore sociosanitario) delle aziende sanitarie locali e ospedaliere sono previsti dall'art. 66 del d. lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 4 del d.lgs. 171/2016, che in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e (ove previsto dalle leggi regionali) di direttore dei servizi socio sanitari (in Lombardia: direttore sociosanitario), rinvia alle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 5 del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, fa divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi, se non a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro del direttore sociosanitario, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 della LR 33/2009 e successive integrazioni e modificazioni, è esclusivo e sarà regolato da apposito contratto di diritto privato riconducibile alla fattispecie disciplinata dal titolo terzo del libro quinto del codice civile (lavoro autonomo), ed i cui specifici contenuti sono fissati con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dal D.P.C.M. n. 319 del 07/08/2001 e dalla DGR XI / 1536 del 15/04/2019 (Approvazione dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche);

VISTA la D.G.R. n. VIII/006323 del 22/12/2007 con la quale la Giunta Regionale ha rideterminato in € 123.949,64 (pari all'80% del trattamento spettante al direttore generale) il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore sociale (ora direttore sociosanitario), con decorrenza 1/1/2008, incrementabili fino a un massimo del 20% (pari ad € 24.789,93) a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, previa procedura di valutazione;

CONSIDERATO che l'incarico conferito ai direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario deve essere di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni (art. 3 bis, comma 8, d.lgs. 502/1992 e art. 13, comma 9, L.R. 33/2009 e s.m.), e non può comunque eccedere quella dell'incarico attribuito al direttore generale, per il quale è prevista la scadenza del 31/12/2023;

RITENUTO pertanto opportuno fissare al 31/12/2023 la scadenza dell'incarico di cui alla presente deliberazione, fatte salve le eventuali cause di risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dalle norme vigenti o dal contratto di prestazione d'opera intellettuale;

PRESO ATTO:

- che la presente deliberazione acquisirà efficacia, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013, subordinatamente alla acquisizione di apposita dichiarazione con la quale il dott. Giuseppe Matozzo attesti l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui allo stesso d. lgs. 39/2013;

- che l'incaricato dovrà dichiarare anche l'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992, di cui all'art. 60, comma 2, del d. lgs. 267/2000, e di cui all'art. 5 del DL 95/2012;
- che l'incaricato, ove si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, dovrà, entro 15 giorni dalla presente deliberazione, a pena di decadenza, accettare la presente nomina e rimuovere le suddette cause di incompatibilità;
- che l'incaricato dovrà altresì rimuovere, prima della effettiva assunzione dell'incarico, le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 bis, comma 8 e comma 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e di cui all'art. 66 del d. lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della LR 33/2009 e successive integrazioni e modificazioni, il dott. Giuseppe Matozzo, nato a Soverato (CZ) il 19.08.1967, quale direttore sociosanitario di questa l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, con decorrenza 1 febbraio 2020 e fino a tutto il 31/12/2023, fatte salve le eventuali cause di risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dalle norme vigenti o dal contratto di prestazione d'opera intellettuale;
2. di dare atto che la presente deliberazione acquisirà efficacia, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013, subordinatamente alla acquisizione di apposita dichiarazione con la quale il dott. Giuseppe Matozzo attesti l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui allo stesso d. lgs. 39/2013;
3. di stipulare con il predetto dott. Giuseppe Matozzo, successivamente alla verifica del mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato l'inserimento nell'elenco degli idonei per la nomina di direttore sociosanitario ed alla acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, anche con riferimento allo stato di quiescenza, all'assenza di cause di inconferibilità ed alla avvenuta rimozione di eventuali cause di incompatibilità, apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale conforme allo schema allegato al presente provvedimento, o al nuovo schema di contratto che dovesse essere approvato dall'Autorità regionale;
4. di dare atto che la spesa per l'erogazione dei compensi dovuti al direttore sociosanitario grava sul budget destinato agli organi istituzionali del bilancio sociosanitario di competenza

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi



Allegati: 1) *curriculum vitae*;
2) schema di contratto d'opera intellettuale

Red

pagina bianca annullata